

# Assicurazione Beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



## Convenzione Leasing Strumentale Premio annuo Alba Leasing

Ed. 01/2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

NUOVE ADESIONI CON EFFETTO DALLE ORE 24:00 DEL 01/01/2026

**Scopo:** Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni, n° 1.00001 Albo delle imprese di assicurazione, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua. Sede legale e direzione generale Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino – Italia. Tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966 - Sito Internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) - E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it) - Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)

Patrimonio netto: 2.810 milioni di euro. Risultato di esercizio: 393 milioni di euro. Solvency ratio: 418,4% (Dati al 31/12/2024). Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile su <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

**GARANZIA BASE** - Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione: per la **SEZIONE I DANNI AI BENI** al punto 1, per la **SEZIONE II RC VERSO TERZI** al punto 1.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con il Contraente.

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO** – Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO** – Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



### Che cosa non è assicurato?

**GARANZIA BASE – SEZIONE I DANNI AI BENI:** danni causati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori o del legale rappresentante, del soggetto che prende in sublocazione o noleggio il bene dall'Utilizzatore che ha stipulato il contratto di leasing; dovuti a vizi e/o difetti delle macchine assicurate o causati da normali obsolescenze e usura delle stesse; di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili, nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi e cinghie; verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, carico e scarico delle macchine assicurate; verificatisi o determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 60 giorni continuativi, alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto; danni indiretti, quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo, a natanti ed aeromobili e cose su essi installate, oggetti di natura estetica e promozionale. **Per i contratti di leasing arredo ai privati** i danni a impianti elettrici, idraulici, di condizionamento ed antifurto; impianti di irrigazione giardino; impianti antenna TV, telefonici e sonori; lavori di tinteggiatura e di ristrutturazione; pareti in cartongesso; tendaggi; pentole + attrezzatura da cucina; infissi; quadri; tappeti; suppellettili; bagni ed arredo bagni; lampade; non sono operative le garanzie indennità aggiuntiva per danni indiretti, rimborso canoni e maggiori costi. **Per il rimborso canoni** i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato; ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati. **Per i maggiori costi**, le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato; ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati. **Per la garanzia ricorso terzi** i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo; causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai prestatori di lavoro. **Per la garanzia spese demolizione** le spese di trasporto a scarichi non ubicati nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82. **Per i guasti meccanici** utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori, sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto; mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto; macchinario e attrezzature di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione, autoveicoli targati. **Per il solo Autocarro la garanzia è limitata** ai danni materiali e diretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina; sono esclusi dalla garanzia i bagagli, le merci, oggetti vari, ed indumenti che si trovino sul veicolo, nonché, in ogni caso, apparecchiature radio, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatore d'aria, strumenti e singole parti non di serie anche se fornite dalla Casa Costruttrice o dal Locatore. **Per E-Bike** guasti meccanici, smarrimento e/o furto con destrezza. **Per il Terremoto (sisma):** i danni causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di

energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, i danni causati da o dovuti a maremoto, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; alluvione, inondazione, esondazione, allagamento; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza; valanghe e slavine; frana; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a terremoto (sisma). **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** i danni cagionati da maremoti o maree penetrazioni di acqua marina; da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno; dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento o infiltrazioni; provocati da colaggi o rottura degli impianti automatici di estinzione. I danni causati da o dovuti a maremoto, mareggiata, marea, penetrazioni di acqua marina; variazione della falda freatica; allagamento, flash floods (bombe d'acqua); frana, lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti ad alluvione, inondazione, esondazione. **Frana:** i danni causati da o dovuti a maremoto, alluvione, inondazione, esondazione; allagamento; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza; valanghe e slavine; lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra; frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a frane; cedimento del terreno se non causato da frane; frane già note o potenzialmente già note. **SEZIONE II RC VERSO TERZI:** i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione. **Per la responsabilità civile terzi derivante da incendio degli autoveicoli targati** sono esclusi quelli adibiti a trasporto infiammabili.



#### Ci sono limiti di copertura?

**GARANZIA BASE - SEZIONE I DANNI AI BENI** – Per singola macchina opera un limite di risarcimento di € 4.000.000; per singolo utilizzatore/sublocatore/noleggiatore opera un limite di risarcimento di € 8.000.000 nel caso di più macchine locate; salvo quanto diversamente indicato. **Beni di valore superiore a € 5.200:** per i danni di furto e rapina: scoperto 15%, con il minimo di € 1.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. Per scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere, eruzione vulcanica e allagamento: scoperto 15%, con il minimo di € 1.500 e limite di indennizzo 80% della somma assicurata. Per qualsiasi altro danno scoperto 5% con il minimo di € 1000 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Beni di valore superiore a € 260 e fino a € 5.200:** per i danni di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere, eruzione vulcanica e allagamento: scoperto 10%, con il minimo di € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per qualsiasi altro danno franchigia € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Beni di valore fino a € 260:** per qualsiasi danno franchigia € 50 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Beni ad impiego mobile:** per i danni di furto, rapina scoperto 20%, con il minimo di € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per qualsiasi altro danno scoperto 15%, con il minimo di € 250 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Autoveicoli targati, attrezzatura speciale:** per i danni di furto, rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzati, atti vandalici e dolosi, atti intenzionali in genere: scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per eruzione vulcanica e allagamento: scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 50% della Somma assicurata con il massimo di € 500.000 per singolo bene e 4.000.000 per singolo utilizzatore; per qualsiasi altro danno scoperto 20%, col minimo di € 1000 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Autocarri:** per i danni di furto e rapina scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata; per i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio scoperto 10%, con il minimo di € 500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Macchinario ed attrezzatura di cantiere, semoventi omologati e non alla circolazione:** Per Allagamento, Eruzione vulcanica scoperto 20% con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 50% della Somma Assicurata con il massimo di € 500.000 per singolo bene e 4.000.000 per singolo utilizzatore. Per il Trasporto, trasferimento, carico e scarico scoperto 20% con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo € 150.000 per sinistro e per qualsiasi altro danno, scoperto 20%, con il minimo di € 2.500 e limite di indennizzo 100% della somma assicurata. **Carrelli Elevatori:** Fuori del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conduttore che terzo) e/o in circolazione su area pubblica e/o in cantieri edili, aeroportuali e ferroviari scoperto 20% con il minimo di € 5.000 e limite di indennizzo 100% della Somma Assicurata; all'interno del recinto aziendale dell'utilizzatore (sia Conduttore che terzo) si applicano scoperti, franchigie e limiti massimi d'indennizzo relativi alle singole garanzie e al valore del bene assicurato. **E bike:** scoperto 20% con il minimo € 500 e si applicano i limiti d'indennizzo relativi alle singole garanzie e al valore del bene assicurato. **Fenomeno elettrico:** scoperto 10%, con il minimo di € 750, e limite d'indennizzo € 50.000 per sinistro, diminuito a € 5.000 per danni provocati da cause endogene. **Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro:** Beni di valore inferiore a € 5.200 con il limite d'indennizzo 100% della somma assicurata. Beni di valore superiore o uguale a € 5.200 con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 ed il massimo di € 150.000 per sinistro. **Guasti meccanici:** scoperto 10%, con il minimo di € 750, limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro con il massimo di 2 sinistri per contratto di locazione. **Maggiori costi:** franchigia di 5 giorni, limite di indennizzo del 25% della somma assicurata per bene con il massimo di € 80.000 per sinistro con il massimo di € 400.000 per annualità assicurativa. **Onorari dei periti:** limite 3% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000. **Ricorso terzi:** limite 10 volte il valore del bene e con il massimo di € 250.000. **Rimborso canoni:** franchigia giorni 10 per ogni sinistro, massimo 90 giorni e € 50.000 per sinistro e con limite in aggregato di polizza per annualità di € 400.000. **Anticipi sull'indennizzo:** 70% dell'indennizzo globale presumibile il quale risulti non inferiore a € 51.000. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000. **Indennità aggiuntiva:** 6% dell'indennizzo con il massimo di € 75.000. **Software e programmi facenti parte integrante del contratto di locazione finanziaria insieme all'hardware:** rimborso spese per avvenuto rimpiazzo. **Eruzioni vulcaniche:** Limite di polizza annuo di € 40.000.000. **Allagamento:** Limite di polizza annuo di € 30.000.000. **Terremoto (sisma):** Per macchinari con somma assicurata minore o uguale a € 1.000.000: scoperto 15%; limite 100% della somma assicurata. Per macchinari con somma assicurata compresa € 1.000.000,01 e quanto previsto come limite massimo di accesso in convenzione: scoperto 15%; limite 70% della somma assicurata. **Alluvione, inondazione, esondazione:** Per macchinari con somma assicurata minore o uguale a € 1.000.000: scoperto 15%; limite 100% della somma assicurata. Per macchinari con somma assicurata compresa € 1.000.000,01 e quanto previsto come limite massimo di accesso in convenzione: scoperto 15%; limite 70% della somma assicurata. **Frana:** Per macchinari con somma assicurata minore o uguale a € 1.000.000: scoperto 15%; limite 100% della somma assicurata. Per macchinari con somma assicurata compresa € 1.000.000,01 e quanto previsto come limite massimo di accesso in convenzione: scoperto 15%; limite 70% della somma assicurata. **SEZIONE II RC VERSO TERZI – Responsabilità civile dell'assicurato:** franchigia € 250 per Danni a cose, con il limite di indennizzo di € 3.000.000 per evento e con il sottolimito di: € 750.000 per i danni da incendio a cose di terzi e € 25.000 per Danni a terzi da Incendio di autoveicoli targati con esclusione di quelli che trasportano infiammabili. **Danni di interruzione di attività di terzi:** limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia

RCT. **Spese legali:** limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda e se superiore le spese sono ripartite fra Reale Mutua e Assicurato.

#### **A chi è rivolto questo prodotto?**

Ai sottoscrittori di un contratto di leasing strumentale con Alba Leasing.

#### **Quali costi devo sostenere?**

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad € 341,36 di cui € 68,27 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 20,00% dei costi.

#### **COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
All'Impresa assicuratrice	Per iscritto: - <b>Servizio "Buongiorno Reale"</b> - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino – E-mail: <a href="mailto:buongiornoreale@realemutua.it">buongiornoreale@realemutua.it</a> . <b>Funzione incaricata:</b> Ufficio Reclami Gruppo Reale Mutua, via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Info su <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

#### **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<b>Commissione di Garanzia dell'Assicurato:</b> ricorso gratuito, decisione vincolante solo per la Società. Info e Regolamento su <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> <b>Liti transfrontaliere:</b> per controversie con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

#### **REGIME FISCALE**

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Garanzia Incendio e Responsabilità civile: 22,25%
--	---

**LE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA ASSICURATIVA SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE ALBA LEASING SU AREA INTERNET AD ACCESSO RISERVATO.**

**LE INFORMAZIONI SULLA SUA POSIZIONE ASSICURATIVA POSSONO ESSERE RICHIESTE A ALBA LEASING INCARICATO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA AI SEGUENTI RECAPITI:**

[mail.assicurazioni@albaleasing.eu](mailto:mail.assicurazioni@albaleasing.eu) – tel: 02/36716224

**OPPURE AL SERVIZIO BUONGIORNO REALE ([buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it) - numero verde 800 320 320 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) PRECISANDO IL NUMERO DI POLIZZA, IL NUMERO DI CERTIFICATO DI ADESIONE E I SUOI RECAPITI E DATI IDENTIFICATIVI.**